



COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO

Provincia di Treviso

COPIA

Deliberazione n. **84**

Data **27-12-2016**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DEI RELATIVI COSTI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.

L'anno **duemilasedici** il giorno **ventisette** del mese di **dicembre** alle ore **19:00** a seguito di inviti scritti diramati in tempo utile e regolarmente notificati al domicilio di ciascun Consigliere, come da dichiarazione del Messo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano presenti:

SOLDAN STEFANO	P	LAZZAROTTO GRAZIANO	P
BIGLIARDI ELENA	P	MENEGHIN ANTONIO	P
MENEGON ROBERTO	P	ZANCO PIERANGELO	P
TREVISIOL FRANCESCA	P	SPINELLI GIANANTONIO	P
GAI MATTIA	A	BERNARDI MAURIZIO	A
SECH GIANFRANCO	P	CASAGRANDE SARA	P
NEGRI GIUSEPPE	P	CESCHI ROSALISA	P
COLLOT DANILO	P	DORIGO VALENTINA	P
FORNASIER BARBARA	P		
(P)resenti n. 15. (A)ssenti n. 2			

Dei Consiglieri assenti, i Sigg. non hanno prodotto giustificazione.

Assiste il **SEGRETARIO** Comunale **NADALIN DANIELA**

Constato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **SOLDAN STEFANO**, nella sua qualità di **SINDACO** e, dichiarata aperta la seduta, chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri sigg.:

BIGLIARDI ELENA

MENEGHIN ANTONIO

CASAGRANDE SARA

ed espone l'oggetto all'ordine del giorno: su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Il Sindaco Presidente chiede al Consiglio comunale, che acconsente, di trattare congiuntamente i punti n. 4 “Individuazione dei servizi indivisibili e dei relativi costi e determinazione aliquote Tributo Servizi Indivisibili (TASI) per l’anno 2017”, n. 5 “Conferma aliquote IMU per l’anno 2017”, n. 6 “Approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017 – 2019” e n. 7 “Approvazione del bilancio di previsione 2017 – 2019”, salvo poi procedere con votazioni distinte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, L. 147 del 27 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), costituita dall'Imposta Municipale Propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella Tassa dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29.07.2014 è stato istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014 il Tributo sui Servizi indivisibili (TASI);
- con deliberazione consiliare n. 39 del 06.05.2016 si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;

VISTO che la Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione della TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) al comma 639, le parole: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile" sono sostituite dalle seguenti: "a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9"

b) il comma 669 è sostituito dal seguente:

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9";

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che con le deliberazioni consiliari n. 40 del 29.07.2014, n. 12 del 29.04.2015 e n. 39 del 06.05.2016 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, rispettivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016, determinando per tutte e tre le annualità le seguenti aliquote;

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota dello 0,18% (zero virgola diciotto per cento);
- aree fabbricabili: aliquota 0,18% (zero virgola diciotto per cento);
- altri fabbricati: aliquota dello 0,18% (zero virgola diciotto per cento);
- fabbricati rurali strumentali: aliquota dello 0,10% (zero virgola dieci per cento);

RITENUTO, ai sensi dell'art. 11 bis del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - componente TASI, di individuare i seguenti criteri e limiti oggettivi per poter accedere alla dilazione di pagamento da parte dei contribuenti che ne facciano richiesta, relativamente a debiti arretrati relativi agli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio Tributi:

- persone fisiche: possono accedere alla concessione della rateizzazione coloro che abbiano un reddito ISEE fino a € 7.500,00;
- attività soggette agli adempimenti IVA: possono accedere alla concessione della rateizzazione le attività per le quali risulti uno scostamento di almeno il 20% negativo dal confronto del volume d'affari delle ultime due annualità dichiarate;
- aziende individuali o altre tipologie non soggette ad adempimenti IVA: possono accedere alla concessione della rateizzazione le attività per le quali risulti uno scostamento di almeno il 20% negativo nel confronto tra i ricavi delle ultime due annualità dichiarate;
- attività di nuova costituzione: trattasi di attività neo costituite per le quali non esiste una documentazione su diverse annualità. La rateizzazione viene concessa su presentazione di domanda per le prime due annualità di attività;
- la dilazione può essere concessa fino ad un massimo di sei rate bimestrali;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei Tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

DATO ATTO che la Legge di Bilancio 2017, approvata in data 07.12.2016, estende il blocco sopra descritto all'anno 2017;

RITENUTO di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime aliquote TASI deliberate per l'anno 2016 e di prendere atto delle esenzioni stabilite dalla legge;

ATTESO che l'art. 7 del Regolamento per l'applicazione della componente Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 31.03.2016, stabilisce che con deliberazione di approvazione delle aliquote il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;

RITENUTO di individuare come da allegato sub A) alla presente deliberazione i servizi e i relativi costi analitici ai quali è destinato il gettito della TASI, quantificati per il 2017 in € 810.000,00;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296, che testualmente recita: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno."*;

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale: *"Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tale fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e*

deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.";

VISTI gli allegati pareri ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Economico - Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, sulla presente proposta di deliberazione;

SENTITA la discussione intervenuta sull'argomento, integralmente riportata a verbale;

UDITA la dichiarazione di voto del Consigliere Sara Casagrande il quale preannuncia, per le motivazioni integralmente riportate a verbale, il voto contrario del Gruppo consiliare "Lega Nord – Liga Veneta" al punto in trattazione, nonché ai successivi punti 6 e 7;

ATTESO che si assentano i Consiglieri Graziano Lazzarotto e Barbara Fornasier. Presenti n. 13 Consiglieri.

DATO ATTO che il Sindaco Presidente nomina quale scrutatore in sostituzione del Consigliere Lazzarotto, il Consigliere Elena Bigliardi;

Consiglieri presenti al momento della votazione n. 13

Con voti espressi in forma palese e verificati con l'assistenza degli scrutatori:

- favorevoli n. 8
- contrari n. 5 (Consiglieri Spinelli Gianantonio, Ceschi Rosalisa, Casagrande Sara, Dorigo Valentina e Zanco Pierangelo)
- astenuti nessuno

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare, come da allegato sub A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i servizi e i relativi costi analitici ai quali è destinato il gettito della TASI, quantificati per l'anno 2017 in € 810.000,00;
3. di determinare per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2016:
 - immobili adibiti ad abitazione principale (fattispecie soggette) e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: aliquota dello **0,18%** (zero virgola diciotto per cento);
 - aree fabbricabili: aliquota **0,18%** (zero virgola diciotto per cento);
 - altri fabbricati: aliquota dello **0,18%** (zero virgola diciotto per cento);
 - fabbricati rurali strumentali: aliquota dello **0,10%** (zero virgola dieci per cento);

4. di confermare altresì, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, del Regolamento per l'applicazione della TASI, la percentuale del trenta per cento dovuta dall'occupante dell'unità immobiliare soggetta al tributo. La restante parte del settanta per cento è dovuta dal possessore;
5. di dare atto che il gettito TASI stimato con le aliquote di cui sopra ammonta ad € 810.000,00 e finanzia i costi per i servizi indivisibili individuati nel suindicato allegato sub A) alla presente deliberazione;
6. di definire i seguenti criteri e limiti oggettivi per poter accedere alla dilazione di pagamento da parte dei contribuenti che ne facciano richiesta, relativamente a debiti arretrati relativi agli avvisi di accertamento emessi dall'Ufficio Tributi:
 - persone fisiche: possono accedere alla concessione della rateizzazione coloro che abbiano un reddito ISEE fino a € 7.500,00;
 - attività soggette agli adempimenti IVA: possono accedere alla concessione della rateizzazione le attività per le quali risulti uno scostamento di almeno il 20% negativo dal confronto del volume d'affari delle ultime due annualità dichiarate;
 - aziende individuali o altre tipologie non soggette ad adempimenti IVA: possono accedere alla concessione della rateizzazione le attività per le quali risulti uno scostamento di almeno il 20% negativo nel confronto tra i ricavi delle ultime due annualità dichiarate;
 - attività di nuova costituzione: trattasi di attività neo costituite per le quali non esiste una documentazione su diverse annualità. La rateizzazione viene concessa su presentazione di domanda per le prime due annualità di attività;
 - la dilazione può essere concessa fino ad un massimo di sei rate bimestrali;
7. di dare atto che tutte le fattispecie imponibili, così come previste dal comma 669 dell'art. 1 della Legge 147 del 27.12.2013, così come modificato dalla L. 208/2015, per le quali è stata azzerata l'aliquota TASI, non sono previsti adempimenti in capo ai soggetti passivi;
8. di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento disciplinante la IUC - componente TASI;
9. di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2017, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;
10. di dichiarare, con successiva separata votazione che dà il seguente esito, la suesesa deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000:

Consiglieri presenti al momento della votazione n. 13

Con voti espressi in forma palese e verificati con l'assistenza degli scrutatori:

- favorevoli n. 8
- contrari n. 5 (Consiglieri Spinelli Gianantonio, Ceschi Rosalisa, Casagrande Sara, Dorigo Valentina e Zanco Pierangelo)
- astenuti nessuno

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI E DEI RELATIVI COSTI E DETERMINAZIONE ALIQUOTE TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000

PARERE TECNICO

Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: **Favorevole**

Pieve di Soligo, 21-12-2016

Il Responsabile del Servizio
ECONOMICO - FINANZIARIO
F.to Ferracin Fabio

PARERE CONTABILE

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere: **Favorevole**

Pieve di Soligo, 21-12-2016

Il Responsabile del Servizio
ECONOMICO - FINANZIARIO
F.to Ferracin Fabio

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to SOLDAN STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to NADALIN DANIELA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Pieve di Soligo, 16-01-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Tomasi Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa

E' DIVENUTA ESECUTIVA il

ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Pieve di Soligo, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Pieve di Soligo, _____

L'ADDETTO INCARICATO

SERVIZI INDIVISIBILI
(Art. 1, comma 682, lett. b-2, Legge 147/2013)

ENTRATA			
TRIBUTI	TITOLO 1 TIP. 101 SCHEDA/ART.	DESCRIZIONE	2017
	130	TASI – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI	€ 810.000,00
SPESA			
	MISSIONE/PROGR./ TITOLO 1	DESCRIZIONE	2017
VERDE PUBBLICO	9/PROGR.02	SPESE DI GESTIONE VERDE PUBBLICO	€ 77.980,00
STRADE E PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10/PROGR. 05	VIABILITA' E CIRCOLAZIONE STRADALE E GESTIONE E MANUTENZIONE PUBBLICA E ILLUMINAZIONE (al netto della quota finanziata con le contravvenzioni al codice della strada)	€ 503.120,00
PROTEZ. CIVILE	11/PROGR. 01	SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	€ 12.500,00
ANAGRAFE	1/PROGR. 07	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE (al netto spese elettorali)	€ 171.700,00
POLIZIA LOCALE	3/PROGR. 01 PARZ.	SERVIZIO POLIZIA LOCALE (al netto della quota finanziata con le contravvenzioni al codice della strada)	€ 44.700,00
		TOTALE	€ 810.000,00